



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Venerdì 11 maggio 2012)

OGGETTO: GUIDA ACCOMPAGNATA: IN VIGORE DAL 23 APRILE 2012 - ISTRUZIONI PER L'USO



In data 23 dicembre 2011 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 11 novembre 2011, n. 213, "Regolamento recante disciplina del rilascio dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalità di esercizio", le cui disposizioni sono applicabili a decorrere dal 23 aprile 2012.

Ai minori che hanno compiuto 17 anni e che sono titolari di patente di guida (**categoria A1**) è consentita, a fini di esercitazione, e previo rilascio di un'apposita autorizzazione (*da parte del DTT*) su istanza presentata dal genitore o dal legale rappresentante del minore, la guida di autoveicoli di massa

complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'art. 117, comma 2-bis (*autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW*), purché accompagnati da un conducente che deve avere un'età non superiore a 60 anni e deve essere titolare, da almeno 10 anni, di patente di guida della categoria B o superiore.

Chi può richiedere la guida accompagnata?

Le condizioni per potersi mettere al volante sono poche, ma tutte tassative:

- avere 17 anni compiuti
- essere in possesso della patente A1
- essere in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, in seguito a un corso pratico di guida fatto da un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato (10 ore complessive di cui 2 in ore notturne e 4 in autostrada o su strade extraurbane principali)
- essere accompagnati dal titolare della patente di guida indicato nell'autorizzazione.

Chi può fare da accompagnatore?

Altrettanto tassative sono le condizioni per chi è designato a fare da tutor al minore:

- età non superiore a sessanta anni
- patente di guida della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali, posseduta da almeno dieci anni, valida e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato UE o SEE, purché riconosciuta da non meno di cinque anni
- assenza di provvedimenti di sospensione della patente a titolo di sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del CDS registrate negli ultimi cinque anni

Quale auto si può guidare?

Le esercitazioni di guida accompagnata devono avvenire su autoveicoli aventi i seguenti requisiti:

- massa complessiva fino a 3,5 t;
- potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW
- contrassegno, nella parte anteriore e posteriore, recante le lettere GA, di colore nero su fondo giallo retroriflettente.

Le esercitazioni di guida accompagnata possono svolgersi su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie o temporali.

Devono però essere rispettate le seguenti prescrizioni particolari:

- a bordo del veicolo non può prendere posto altra persona oltre al conducente ed all'accompagnatore.
- non è consentito il traino di alcun tipo di rimorchio;
- durante le esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sé l'autorizzazione nonché la patente di cui è titolare.

La persona che funge da accompagnatore, deve avere con sé la patente di guida prescritta.

Nell'esercizio della guida accompagnata si applicano le limitazioni previste per i neopatentati e pertanto il conducente non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali.

In allegato la circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.10959 del 19 aprile 2012 concernente le istruzioni operative per l'applicazione del DM n.213/2011

Da poliziadistato.it

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone